



COMUNE DI CONDOFURI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

* * * * *

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE DEL CASELLO MONTANO IN LOCALITA' SALO

TRA

Il **COMUNE DI CONDOFURI** (C.F./P.IVA 00162630800), rappresentato ai fini del presente atto dall' Arch. Simone Gangemi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio, di seguito nel presente atto denominato "**Comune**";

E

- la **SOCIETA' COOPERATIVA "TUTELA DELL'ASPROMONTE"**, con sede legale a Condofuri in via Vittorio Emanuele n. 29 (P. IVA 01556130804), nella persona del legale rappresentante dott. Claudio Marino, nato il 29.09.1970 a Melito di Porto Salvo (RC) e residente a Condofuri in via Vittorio Emanuele n. 29 e la **SOCIETA' COOPERATIVA "I-CHORA"** (P. IVA 01556130804), nella persona del Presidente Dimitri Praticò, nato a Torino il 03.08.1971 e residente in Condofuri alla via Duca D'Aosta, riunite in ATI/ATS con capogruppo mandataria la Cooperativa "**TUTELA DELL'ASPROMONTE**", di seguito indicata come "**Proponente**".

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/05/2016 è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" di seguito denominato "Regolamento beni comuni";
- tale regolamento prevede forme di collaborazione fra cittadini e Amministrazione anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione che, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati (cittadini attivi) per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- con deliberazione di C.C. n. 52 del 06/10/2016 sono state approvate le linee guida per l'attuazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 01/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati individuati i beni di proprietà comunale che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune;
- con Determinazione dell'Area Tecnica e Territorio n. 19 del 12.04.2017 avente ad oggetto "Formazione da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni - Approvazione schema di avviso pubblico" è stata indetta una procedura per la manifestazione d'interesse per la collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei predetti beni comuni urbani;

- le Cooperative “Tutela dell’Aspromonte” e “I-Chora”, quali rappresentanti della cittadinanza attiva, con nota Prot. Gen.le n. 4919 del 08.05.2017, hanno presentato una proposta di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura e rigenerazione del Casello Montano in Località Piani di Salo;
- sulla predetta proposta di collaborazione, l’Ufficio Tecnico comunale con nota prot. n. 7977 del 31.07.2017 ha espresso parere positivo di compatibilità dell’intervento in oggetto con il Regolamento consiliare sopra richiamato;
- il Proponente dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, nonché di averne ricevuto copia;
- il Proponente dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Effettuate le verifiche di legge di cui agli artt. 36 commi 5 e 6, 80 del d.lgs. 50/2016 ovvero:

- Certificato della Camera di Commercio, documento n. del, dal quale risulta l’iscrizione della suddetta ditta per alle categorie dei lavori da eseguire e in cui risulta che nel registro delle imprese, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data e in atti al prot. com. n. del con il seguente risultato: Nulla;
- Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato in data e in atti al prot. com. n. del con il seguente risultato: Nulla;

Vista l’autocertificazione antimafia delle Cooperative succitate, in atti al prot. com. n. del..... ;

Visto l’atto notarile di costituzione dell’ATS registrato a in data al n. Serie

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente accordo definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi così come individuati nella proposta presentata con nota Prot. Gen.le n. 4919 del 08.05.2017. In particolare il proponente intende provvedere alla rigenerazione dell’area di proprietà comunale, sita in Località Piani di Salo nel Comune di Roccaforte del Greco mediante:

- a) il coinvolgimento attivo del mondo scolastico, associazioni, enti, con progetti e percorsi didattici mirati all’acquisizione e conoscenza del patrimonio ambientale e alla difesa e promozione di uno sviluppo rispettoso della natura e dell’ecosistema in generale;
- b) l’avvio di laboratori pratico – didattici che porteranno all’arricchimento culturale formativo e per la formulazione di idee e programmi utili al raggiungimento dello sviluppo sostenibile;
- c) l’avvio di un laboratorio ambientale a sostegno del Comune di Condofuri e dell’Ente Parco;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, dell’area esterna e della fontana ivi presente con materiali del luogo;

e) promozione e valorizzazione del territorio con la creazione di pacchetti turistici ed eventi vari (convegni, fiere, degustazione prodotti tipici, visite guidate ecc).

2. Eventuali modifiche degli interventi oggetto della proposta di collaborazione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - FINALITA'

1. Le parti, in attuazione del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, su impulso del Proponente, intendono attuare azioni positive di rigenerazione e cura del Casello Montano, sito in Località Piani di Salo, finalizzate ad un pieno recupero del bene in questione, onde consentire una migliore fruibilità dell'area stessa da parte della cittadinanza, da realizzare attraverso l'apporto collaborativo dello stesso Proponente.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione dell'intervento, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, e ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.

2. Le attività si articoleranno in una prima fase finalizzata a rendere più fruibile l'area attualmente poco utilizzata (e/o utilizzata in maniera sporadica e disordinata) mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e dell'area esterna adiacente alla stessa, così come la sistemazione con materiali del luogo della fontana ivi presente; attività tutte garantite dal proponente, unitamente alla regolarizzazione dell'immobile in oggetto dal punto di vista statico, edilizio ed urbanistico.

A seguire verrà avviata una seconda fase finalizzata alla gestione del Casello e dell'area stessa, consistente sempre in interventi di piccola manutenzione con la frequenza che si riterrà atta a garantire il decoro e la migliore fruibilità per lo svolgimento delle iniziative e delle attività di cui sopra.

3. L'Amministrazione Comunale concede fin da ora la possibilità di usufruire della disponibilità degli operai (specializzati e non) del Comune di Condofuri e/o di manodopera dell'Azienda Regionale "Calabria Verde", con la quale ogni anno viene stipulata apposita convenzione anche a tal fine, così da poter supportare il Proponente, su richiesta dello stesso, quando si rendono necessarie riparazioni e/o altri interventi di manutenzione ordinaria di tipo idraulico e/o strutturale e/o per il mantenimento e la cura del verde dell'area in questione.

4. Le attività da porre in essere sui beni immobili in questione dovranno coinvolgere anche il Comune di Roccaforte del Greco, sul cui territorio insiste il Casello e l'area esterna allo stesso adiacente; così come dovranno prevedere forme di partenariato privilegiato con l'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, dato che il bene in oggetto insiste anche all'interno del perimetro del Parco, ed eventualmente con altri soggetti associativi e/o cooperative che potranno portare valore aggiunto alle iniziative previste nella proposta in essere.

5. Gli interventi in questione dovranno garantire la fruibilità pubblica dell'area senza limitazioni di sorta, con una programmazione a breve/medio/lungo termine che negli anni porti a rafforzare i servizi offerti, anche mediante il ricorso a finanziamenti erogati dall'Unione Europea e/o da altri Enti sovraordinati ad esito di presentazione di progetti, volti a valorizzare il Bene oggetto del presente Accordo, la cui approvazione, anche ad esito di iniziativa da parte del Proponente, rimane di competenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – FORMAZIONE

1. Il Comune assicura al Proponente idoneo percorso formativo, preordinato a rendere il proponente medesimo pienamente capace di svolgere in autonomia le attività richieste, mettendo a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte.

ART. 5 - RUOLI E IMPEGNI RECIPROCI

1. Il **Proponente** si impegna a:

- svolgere l'attività di cura, gestione e rigenerazione dei beni immobili in oggetto nel rispetto dell'elenco degli interventi evidenziati nella proposta di collaborazione accolta dall'Ufficio comunale competente;

- utilizzare con dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente forniti dal Comune impegnandosi a restituirle con le modalità e i tempi da concordare con l'Ufficio Tecnico;

- prestare la propria attività in base al piano di intervento concordato con l'Ufficio Tecnico ed attenersi alle modalità di svolgimento indicate da quest'ultimo, al fine di eliminare o ridurre eventuali interferenze con altre attività;

- utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale eventualmente forniti in comodato d'uso dal Comune, impiegandoli, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza, impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente accordo di collaborazione. In caso di danneggiamento e/o smarrimento per inadeguato o inidoneo utilizzo il Proponente ne risponde direttamente, con obbligo di rimborso degli stessi al Comune;

- programmare le attività in accordo e sulla base delle priorità stabilite di concerto con l'Amministrazione Comunale;

- favorire il Comune affinché possa fare un costante monitoraggio sulle attività svolte attraverso una o più relazioni illustrative delle stesse attività, eventualmente corredate di materiale fotografico, audio/video o multimediale. La relazione/rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) attività realizzate;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e/o utilizzate.

- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserino identificativo predisposto dal Comune;

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Accordo di Collaborazione;

- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi concordati con il presente Accordo di Collaborazione;

2. Il **Comune** si impegna a:

- individuare le corrette modalità operative di svolgimento dell'attività;

- fornire, nei limiti delle risorse disponibili, i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo idonei sempre a tal fine.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

- concedere temporaneamente e compatibilmente con le risorse disponibili il materiale e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività;
- fornire al Proponente tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni; - munire il Proponente di tesserino identificativo.

ART. 6 - PUBBLICITA' E MONITORAGGIO

1. Il Comune ed il proponente si impegnano a promuovere un'adeguata informazione sull'attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.
2. Il Comune, pertanto, renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nell'Accordo, riservandosi la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

ART. 7 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. La durata del presente Accordo di Collaborazione è fissata in anni 15 (leggasi quindici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo. La durata del presente accordo potrà essere oggetto di proroga, nel rispetto della normativa vigente, nell'ipotesi di esistenza di eventuali progetti in fase di esecuzione e/o presentati al fine di accedere ai finanziamenti di cui al precedente articolo 3, comma 5.
2. E' onere delle parti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni e/o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Accordo di Collaborazione.
3. Il presente accordo si intende revocabile per recesso di una delle parti, con un preavviso di almeno 120 giorni, per sopravvenuti motivi rilevanti ed imminenti di interesse generale o per sopravvenuta o manifesta inidoneità del proponente in relazione alle attività da svolgere e/o ai requisiti richiesti ex Legge per mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici.
4. Il Comune, per sopravvenuti motivi rilevanti ed imminenti di interesse generale, può disporre la sospensione dell'Accordo di Collaborazione.
5. La durata del presente accordo dovrà sempre tenere conto di eventuali progetti in fase di esecuzione e/o presentati al fine di garantire quanto previsto nel precedente art. 3 comma 5.
5. In caso di inosservanza degli impegni assunti dal proponente con il presente accordo o in caso di inosservanza delle norme di cui al Regolamento dei beni comuni, possono essere previsti:
 - l'interruzione della collaborazione;
 - il mancato riconoscimento delle eventuali forme di sostegno;
 - l'impossibilità di sottoscrivere futuri Accordi di Collaborazione.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. Il Proponente è responsabile degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.
2. Il Proponente assume, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custode dei beni oggetto del presente accordo ed è tenuto a tenere sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo
3. Il proponente, in caso di eventuali danneggiamenti arrecati ai beni su cui è eseguito l'intervento, dovrà dare immediata segnalazione all'Ufficio tecnico e per i quali dovrà rendersi disponibile all'immediato ripristino a propria cura e spese.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. In relazione al rischio specifico connesso allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il Proponente si impegna ad attivare coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per danni connessi allo svolgimento dell'attività di cura del bene comune oggetto del presente accordo, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ART. 10 FORME DI SOSTEGNO MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura e/o di rigenerazione dei Beni Comuni in oggetto mediante forme di sostegno e/o di agevolazione nel rispetto di quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti (contributi, esenzione dai tributi locali ecc.).

2. Le eventuali forme di sostegno e/o di agevolazione sono subordinate alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sui Beni Comuni.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura al proponente, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie tra le parti dell'accordo di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Letto, approvato e sottoscritto

Condofuri, lì _____

Per il Comune di Condofuri
Proponente

Per il

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Sig.

Arch. Simone Gangemi